

**DELIBERAZIONE 26 GIUGNO 2025**  
**279/2025/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO DELLE COMPONENTI  $RCV$  E  $DISP_{BT}$  E DEL CORRISPETTIVO  $PCV$  RELATIVI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER I CLIENTI DOMESTICI VULNERABILI. MODIFICHE AL TIV E ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 555/2017/R/COM**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1345<sup>a</sup> *bis* riunione del 26 giugno 2025

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva UE 2019/944);
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n.98;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare l'articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);

- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: il decreto-legge 152/21);
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142;
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto-legge 4 marzo 2023, n. 48, convertito con legge 3 luglio 2023 n. 85;
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con la legge 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- la legge 16 dicembre 2024, n. 193;
- il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con legge 24 aprile 2024, n. 60 (di seguito: decreto-legge 19/25);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 dicembre 2020;
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 25 agosto 2022, n. 164;
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 17 maggio 2023 (di seguito: decreto ministeriale del 17 maggio 2023);
- la deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, 156/07;
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2014, 398/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2015, 200/2015/R/com (di seguito: deliberazione 200/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 659/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 746/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 1° febbraio 2018, 51/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 219/2020/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel;
- la deliberazione 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/com;

- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 362/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 383/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/com (di seguito: deliberazione 556/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2023, 580/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 600/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 600/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2024, 262/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 262/2024/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2024, 315/2024/R/com (di seguito: deliberazione 315/2024/R/com)
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/com (di seguito: deliberazione 513/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2024, 538/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 538/2024/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 gennaio 2025, 10/2025/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 25 marzo 2025, 110/2025/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2025, deliberazione 132/2025/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2025, 144/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 144/2025/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2025, 223/2025/R/com (di seguito: deliberazione 223/2025/R/com);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali - Settore elettrico (TIPPI);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- il documento per la consultazione 8 maggio 2024, 169/2024/R/eel recante “*Servizio di maggior tutela per i clienti domestici vulnerabili – Orientamenti per la revisione delle modalità di determinazione delle componenti per la commercializzazione al dettaglio PCV e RCV*”, (di seguito: documento per la consultazione 169/2024/R/eel).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio;
- il decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela originariamente rivolto ai clienti domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: piccole

imprese) senza un fornitore nel mercato libero, prevedendo che l'erogazione del servizio sia svolta dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un'apposita società di vendita (di seguito: esercenti la maggior tutela); tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (articolo 35, comma 2);

- la regolazione del servizio di maggior tutela compete all'Autorità che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, ne definisce le condizioni di erogazione nonché, *“transitoriamente” e “in base ai costi effettivi del servizio”*, i relativi corrispettivi da applicare;
- il TIV reca la disciplina delle condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali;
- la legge 124/17 (come da ultimo modificata dal decreto-legge 176/22) ha disposto un percorso di rimozione graduale della tutela di prezzo, per gruppi distinti di clienti finali, a partire, in ordine cronologico, dalle piccole imprese, a cui hanno fatto seguito le microimprese - per le quali il servizio di maggior tutela è cessato rispettivamente da gennaio 2021 e da aprile 2023 - per addivenire, da ultimo, ai clienti domestici non vulnerabili per cui detto servizio è cessato a partire da luglio 2024;
- la citata legge ha demandato, tra l'altro:
  - all'Autorità sia di stabilire il livello di potenza contrattualmente impegnata identificativo delle microimprese, sia di adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione del servizio di maggior tutela, un *“servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica”*, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura, a tutela di tali clienti;
  - all'allora Ministro dello Sviluppo Economico ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto, per definire le modalità ed i criteri per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato;
- il decreto legislativo 210/21 come da ultimo novellato dal decreto-legge 19/25 ha previsto che, *“a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela”*, i clienti domestici classificati come vulnerabili abbiano diritto ad essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilità, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità a un prezzo che rifletta il costo dell'energia nel mercato all'ingrosso e costi efficienti del servizio di commercializzazione, determinati sulla base di criteri di mercato e che Acquirente Unico svolga, secondo modalità stabilite dall'Autorità e basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità (art. 11, comma 2);
- ai sensi del predetto decreto legislativo sono clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni (art. 11, comma 1):
  - a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico

- terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
- b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
  - c) rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  - d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
  - e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
  - f) di età superiore ai 75 anni;
- il decreto legislativo 210/21 prevede, infine, che, nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili che non hanno scelto un fornitore continui a essere assicurata dagli esercenti il servizio di maggior tutela (art. 11, comma 2-quater).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in attuazione del quadro normativo richiamato al precedente gruppo di considerati, con la deliberazione 362/2023/R/eel, l'Autorità ha definito la regolazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili (di seguito: STG per i clienti domestici non vulnerabili o STG) e le modalità di assegnazione dello stesso attraverso apposite procedure concorsuali;
- con la successiva deliberazione 600/2023/R/eel, l'Autorità, in attuazione dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 181/23, ha stabilito il termine del 1° luglio 2024 per l'attivazione del predetto servizio; pertanto, a partire dalla suddetta data e nelle more dell'attivazione del servizio di vulnerabilità di cui al decreto legislativo 210/21, continuano ad avere diritto al servizio di maggior tutela solamente i clienti domestici vulnerabili;
- in ragione del nuovo ambito di applicazione del servizio di maggior tutela, con la deliberazione 262/2024/R/eel l'Autorità, a valle di un processo di consultazione, ha rivisto, pur in continuità con il passato, la metodologia di aggiornamento delle componenti di prezzo a copertura dei costi di commercializzazione (nei termini illustrati ai successivi gruppi di considerati).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con la deliberazione 315/2024/R/com, l'Autorità ha approvato la nuova regolazione in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione destinata ai clienti finali di piccole dimensioni di energia elettrica e gas naturale che entrerà in vigore dal 1° luglio 2025;
- come disposto dalla medesima deliberazione, a partire dal predetto termine, la disciplina della Bolletta 2.0 e i relativi riferimenti nei vigenti provvedimenti

dell’Autorità, tra cui il TIV, si intenderanno abrogati, ad eccezione che per il servizio di maggior tutela, in relazione al quale la deliberazione 223/2025/R/com ha invece prorogato la validità della regolazione della Bolletta 2.0, unitamente ai correlati strumenti di trasparenza quali, in particolare, il Glossario di cui alla deliberazione 200/2015/R/com e la Guida alla lettura e i disciplinati obblighi ad essi inerenti.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in merito alle condizioni economiche applicate ai clienti finali serviti in maggior tutela e alla remunerazione degli esercenti per il servizio erogato, il TIV come modificato dalla richiamata deliberazione 262/2024/R/eel, prevede, tra l’altro, che:
  - ai clienti in maggior tutela sia applicato il corrispettivo  $PCV$ , il cui valore è pari al valore della remunerazione media riconosciuta agli esercenti la maggior tutela ( $RCV$  medio nazionale);
  - agli esercenti la maggior tutela sia riconosciuta una remunerazione che assume livelli differenti a seconda che il servizio sia svolto da:
    - i. una società societariamente separata che, alla data del 31 dicembre 2015, serviva un numero di punti prelievo superiore a 10 milioni (componente  $RCV$ ),
    - ii. una società societariamente separata che, alla data del 31 dicembre 2015, serviva un numero di punti prelievo pari o inferiore a 10 milioni (componente  $RCV_{sm}$ ) o
    - iii. dall’impresa distributrice in forma integrata (componente  $RCV_i$ ), così da tenere conto dell’impatto sui costi derivante dalla dimensione aziendale, con riferimento alla possibilità o meno di sfruttare eventuali economie di scala;
  - la differenza tra quanto complessivamente pagato dai clienti finali in maggior tutela a titolo di corrispettivo  $PCV$  e quanto riconosciuto agli esercenti mediante le componenti  $RCV$ ,  $RCV_{sm}$  e  $RCV_i$  sia ripartita mediante la componente  $DISP_{BT}$  tra i clienti finali domestici, ad eccezione dei clienti riforniti nel STG per i clienti domestici non vulnerabili;
- nel dettaglio, con riferimento ai suddetti corrispettivi e componenti è altresì previsto che:
  - il corrispettivo  $PCV$  e la componente  $DISP_{BT}$  siano unici a livello nazionale, mentre le componenti  $RCV$ ,  $RCV_{sm}$  e  $RCV_i$  siano differenziate in base alle zone territoriali definite dal TIV (Centro Nord e Centro Sud);
  - siano articolati in quota fissa (c€/punto di prelievo/anno);
  - il corrispettivo  $PCV$  e le componenti  $RCV$ ,  $RCV_{sm}$  e  $RCV_i$  siano aggiornati con cadenza annuale;
- relativamente alla remunerazione degli esercenti la maggior tutela, il TIV prevede altresì meccanismi di riconoscimento ulteriori rispetto alle componenti  $RCV$ ,  $RCV_{sm}$  e  $RCV_i$  atti alla copertura di costi non inclusi nella definizione delle suddette componenti; tali meccanismi sono applicabili ai soli esercenti che sopportino detti costi e che richiedano la partecipazione ai suddetti meccanismi di compensazione;

- al riguardo il TIV prevede:
  - un meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti (articolo 18), destinato alla copertura degli oneri per la morosità dei clienti finali relativa a prelievi connessi a ricostruzioni di consumi effettuate dall'impresa distributrice, per le quali la medesima impresa distributrice abbia evidenziato la natura fraudolenta di tali prelievi da parte del cliente finale;
  - un meccanismo di compensazione della morosità (articolo 19), da applicare nei casi in cui il riconoscimento per la morosità implicito nel calcolo delle componenti  $RCV_{sm}$  e  $RCV_i$  risulti inferiore a quanto sostenuto dal singolo operatore;
  - un meccanismo incentivante (articolo 21), volto a favorire una maggiore diffusione delle bollette in formato dematerializzato presso i clienti finali, attraverso specifiche modalità di reintegrazione dei differenziali tra il livello dello sconto per la bolletta dematerializzata applicato dagli esercenti la maggior tutela ai sensi della Bolletta 2.0 e l'effettivo risparmio conseguito in termini di riduzione del costo di postalizzazione;
  - per l'anno di competenza 2024, un meccanismo, introdotto con la deliberazione 538/2024/R/eel, di adeguamento dei costi operativi degli esercenti la maggior tutela societariamente separati dalle imprese di distribuzione finalizzato ad assicurare, da un lato, un'adeguata remunerazione degli esercenti qualora questi subiscano dei disequilibri legati alla massiccia uscita dei clienti domestici non vulnerabili dal servizio di maggior tutela e, dall'altro, a promuovere comportamenti virtuosi volti all'efficientamento dei costi;
- con specifico riferimento al predetto meccanismo di adeguamento dei costi operativi, la deliberazione 538/2024/R/eel prevede che:
  - possano prendervi parte esclusivamente gli esercenti la maggior tutela societariamente separati qualora questi dimostrino che:
    - i. i costi operativi relativi all'attività di commercializzazione, come rinvenibili dai conti annuali separati dell'anno 2024, risultino superiori alla somma della parte dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle componenti  $RCV$  dell'anno 2024 ascrivibile alla copertura dei costi operativi e di quanto eventualmente ottenuto per la partecipazione al meccanismo di compensazione uscita clienti di cui all'articolo 20 del TIV;
    - ii. lo scostamento registrato tra costi e ricavi sia superiore a 45 mila euro;
  - gli esercenti ammessi al meccanismo ricevano una compensazione pari al minimo tra (i) il differenziale tra i propri costi operativi e i ricavi e (ii) un importo determinato considerando il valore che assumerebbe il riconoscimento dei costi operativi internalizzato nella componente  $RCV$  in vigore da luglio 2024, ipotizzando una quota di costi non comprimibili pari rispettivamente al 60%, 55% e 50% a seconda che un esercente la maggior tutela o una società del suo gruppo (1) abbia perso tutti i suoi clienti non vulnerabili passati al STG, (2) abbia perso dal servizio di maggior tutela più

- clienti domestici non vulnerabili di quelli acquisiti al contempo nel STG ovvero (3) abbia acquisito nel STG più clienti di quelli persi nel servizio di maggior tutela;
- sia operativo per il solo anno di competenza 2024, ma con riserva di estensione per l'anno 2025;
  - con la deliberazione 262/2024/R/eel, è stato infine previsto di non rinnovare l'operatività del meccanismo di compensazione uscita clienti (articolo 20 del TIV) con riferimento al periodo decorrente da luglio 2024.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con il documento per la consultazione 169/2024/R/eel sono stati illustrati gli orientamenti dell'Autorità finalizzati a rivedere la metodologia di determinazione delle componenti unitarie relative alla commercializzazione *PCV* e *RCV* cercando di contemperare la duplice esigenza, da un lato, di garantire l'equilibrio economico finanziario dei relativi esercenti che sono chiamati ad erogare un servizio pubblico ai clienti vulnerabili (al prezzo definito dall'Autorità), e dall'altro, di definire il prezzo pagato dai clienti finali, secondo criteri di mercato, così da riflettere i costi efficienti del servizio e non creare al contempo delle barriere all'uscita dalla tutela stessa, nel pieno rispetto della normativa europea in materia e in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 210/21 con riferimento al futuro servizio di vulnerabilità; tali criteri sono stati successivamente confermati e applicati nell'ambito dell'aggiornamento delle predette componenti approvato con la deliberazione 262/2024/R/eel;
- in particolare, con specifico riferimento alle componenti *RCV* tali criteri prevedono che:
  - a) per quanto attiene agli oneri di morosità:
    - i. il riconoscimento avvenga, in misura percentuale rispetto al fatturato atteso, prendendo a riferimento il tasso di mancato incasso delle fatture (di seguito: *unpaid ratio* o *UR*) trascorso un periodo di 24 mesi dalla loro emissione;
    - ii. ai fini della determinazione dell'*unpaid ratio* vengano condotte delle analisi sulla base dei dati trasmessi dagli esercenti la maggior tutela e riferiti ai soli clienti domestici vulnerabili, e che in generale venga adottato un livello di riconoscimento che tenga conto, da un lato, della necessità di incentivare l'efficientamento nelle politiche di gestione del credito, al fine di promuovere condizioni di erogazione del servizio efficienti e, dall'altro lato, della diversa incidenza del fenomeno della morosità nel caso di clienti cessati, per i quali, cioè, alla data di rilevazione dell'incasso il rapporto contrattuale non risulta più in essere;
    - iii. ai fini della definizione del fatturato atteso cui applicare il livello di *unpaid ratio* si tenga tra l'altro conto della quota di clienti vulnerabili

- percettori di bonus sociale, in quanto per tali clienti, a parità di prelievi medi, il relativo fatturato risulta più basso;
- b) le modalità di riconoscimento dei costi operativi diversi dalla morosità siano definite a partire dai dati contabili:
- i. stimando un obiettivo di riduzione dei costi operativi (che per il precedente aggiornamento è risultata pari al 7%) corrispondente alla riduzione media osservata nell'analisi dei bilanci negli ultimi due anni, così da promuovere comportamenti efficienti da parte di questi ultimi;
  - ii. ipotizzando che una quota, pari al 35% dell'importo complessivo calcolato ai sensi del punto i, sia considerata come costo non comprimibile nel breve termine;
  - iii. ipotizzando che la restante quota, pari al 65% dell'importo ridotto ai sensi del punto i, sia riproporzionata rispetto alla stima del numero dei soli clienti vulnerabili serviti nel periodo di competenza del bilancio di esercizio;
- c) il capitale investito netto (CIN), sostanzialmente coincidente con il capitale circolante netto – CCN, sia determinato in maniera parametrica, stimando l'esigenza di cassa a partire dall'esposizione media complessiva dell'esercente il servizio di maggior tutela e tenuto conto degli importi fatturati; e che la sua remunerazione sia definita mediante la metodologia del *Weighted Average Cost of Capital (WACC)*, utilizzata anche in ambito tariffario, opportunamente corretta per tenere conto delle peculiarità dell'attività di vendita al dettaglio;
- d) in ultimo, il separato riconoscimento dell'onere IRAP sia determinato a partire dalle informazioni desumibili dai bilanci di esercizio degli esercenti ed effettuando un'attribuzione convenzionale dell'importo IRAP totale all'attività di vendita basata sui costi soggetti a deduzione della base imponibile;
- con la deliberazione 262/2024/R/eel l'Autorità ha parametrato il corrispettivo *PCV* applicato ai clienti domestici vulnerabili riforniti in maggior tutela al prezzo medio emerso dalle aste per il STG (depurato dei valori negativi maggiormente influenzati dai fattori specifici al contesto in cui si sono svolte le aste per l'assegnazione di detto servizio), in quanto tale valore è risultato sostanzialmente in linea con il valore della remunerazione media riconosciuta agli esercenti la maggior tutela; la predetta modalità di quantificazione permette infatti di allineare il prezzo pagato dal cliente del servizio di maggior tutela “ai costi effettivi del servizio”, in ossequio al decreto-legge 73/07, nonché ai “costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato” come previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 210/21, potendo, al contempo, trasferire al cliente un segnale di prezzo coerente con quello che potrebbe offrire un operatore efficiente di un mercato concorrenziale;
  - infine, in conseguenza delle modalità di determinazione della *PCV*, come sopra richiamate, la deliberazione 262/2024/R/eel ha previsto che il valore della

componente  $DISP_{BT}$ , sia quantificato in modo da coprire le esigenze di gettito dei meccanismi di compensazione a favore degli esercenti la maggior tutela (richiamati al secondo gruppo di considerati), prevedendo che sia applicata direttamente in fatturazione ai clienti domestici vulnerabili serviti in maggior tutela mentre sia fatturata da Terna ai *Balance Responsible Parties* (BRP) con riferimento ai punti nella titolarità di clienti domestici serviti nel mercato libero.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- rispetto alle determinazioni oggetto del presente provvedimento, mediante il sistema telematico dell’Autorità, sono state raccolte presso gli esercenti la maggior tutela che operano in regime di separazione societaria in ambiti in cui alla rete dell’impresa distributrice sono connessi più di 100.000 clienti finali, informazioni relative a:
  - dati economici e patrimoniali dell’anno 2023, ulteriori rispetto a quanto già trasmesso all’Autorità in ottemperanza agli obblighi di cui al TIUC;
  - informazioni relative alla morosità dei clienti finali;
  - informazioni relative alle modalità di fatturazione e pagamento;
- sulla base dei dati disponibili e delle risposte ricevute è stato possibile analizzare un campione di esercenti la maggior tutela che rappresenta circa il 99% dei POD e dei volumi relativi ai clienti domestici serviti in maggior tutela;
- in relazione ai costi operativi connessi alla morosità dei clienti finali, in base ai dati dichiarati dagli esercenti la maggior tutela:
  - i dati relativi al fatturato del periodo ottobre 2021 – dicembre 2022 e al relativo incasso a 24 mesi (ottobre 2023 – dicembre 2024) mostrano un livello complessivo di *unpaid ratio* per i clienti domestici vulnerabili dichiarato dal campione pari a 0,85%;
  - si confermano, altresì, livelli medi differenziati tra le regioni, con una variabilità territoriale tra le regioni del Centro Nord e quelle del Centro Sud, con le prime che si attestano su livelli mediamente inferiori rispetto alle seconde e una maggiore incidenza del fenomeno della morosità per i clienti cessati;
  - si rileva un incremento rispetto all’anno precedente del livello di *UR* dichiarato, soprattutto per l’operatore di maggiori dimensioni, osservato in particolare per i clienti percettori di bonus sociale;
- in relazione ai costi operativi diversi dalla morosità, in linea col passato, trova altresì conferma la presenza di una rilevante differenza tra il costo unitario dell’operatore di maggiori dimensioni e quello degli altri esercenti operanti in regime di separazione societaria, in ragione delle diverse economie di scala perseguibili (di seguito: effetto dimensione);
- in linea col passato, nell’ambito della raccolta *unbundling* è stata altresì prevista la possibilità per gli operatori di comunicare ulteriori informazioni relativamente al ribaltamento dei costi connessi alla funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e di gestione della clientela del settore elettrico e alla funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e di gestione della clientela comune al settore

elettrico e gas; in particolare la trasmissione di tali informazioni, adeguatamente certificate, avviene da parte del singolo esercente su base volontaria e mira a valutare la diversa incidenza dei costi indiretti in ipotesi di utilizzo del *driver* di attribuzione “numero di fatture emesse” in luogo del *driver* “ricavi dalle vendite e dalle prestazioni”; gli schemi dell’*unbundling* sono stati altresì modificati per permettere una migliore rappresentazione dei costi di acquisizione della clientela per gli operatori che adottano i principi contabili internazionali;

- in relazione al livello del CIN, permane una situazione in cui le attività dello stato patrimoniale inerenti all’attività di commercializzazione e relative principalmente alle immobilizzazioni immateriali, al netto delle voci incluse nel computo del CIN, risultano complessivamente inferiori alle passività.

**RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:**

- procedere all’aggiornamento delle componenti *RCV*, *RCVsm* e *RCVi*, e del corrispettivo *PCV* con effetto dall’1 luglio 2025 con esclusivo riferimento ai clienti domestici vulnerabili;
- determinare il livello delle predette componenti confermando i criteri di riconoscimento approvati con la deliberazione 262/2024/R/eel e richiamati ai precedenti gruppi di considerati;
- prevedere in particolare che, per quanto attiene alle componenti *RCV*, *RCVsm* e *RCVi*:
  - il tasso di *unpaid ratio* riconosciuto sia determinato procedendo ad un’analisi comparata dei dati di fatturato riferiti al periodo ottobre 2021 – dicembre 2022 e relativo incasso trascorsi 24 mesi, relativi ai soli clienti vulnerabili, come rilevabili da quanto dichiarato dagli esercenti, tenendo tra l’altro conto delle differenze emerse tra i tassi rilevabili presso clienti cessati e non cessati ed escludendo dal riconoscimento partite derivanti da una gestione inefficiente del credito;
  - il tasso di *unpaid ratio* riconosciuto sia altresì determinato in maniera differenziata in funzione della dimensione dell’esercente, la quale influisce sulle possibili politiche di gestione e di recupero del credito che possono essere messe in atto;
  - il tasso di *unpaid ratio* complessivo da applicare alla stima del fatturato sia pertanto pari a:
    - a) 0,43% per i clienti domestici vulnerabili, zona Centro Nord;
    - b) 1,29% per i clienti domestici vulnerabili, zona Centro Sud;
  - il livello di importi fatturati cui applicare i tassi di *unpaid ratio* sopra evidenziati sia stimato tenendo conto:
    - a) della migliore stima del livello dei prezzi atteso nei successivi 12 mesi, in leggero aumento rispetto ai valori stimati nelle determinazioni relative al periodo da luglio 2024, e del prelievo medio dei clienti domestici vulnerabili che si stima saranno serviti in maggior tutela;

- b) del fatto che, tra i clienti domestici vulnerabili serviti in maggior tutela vi sono sia i percettori di bonus sociale elettrico, sia i percettori del contributo straordinario previsto per il 2025 dal decreto-legge 19/25, e pertanto, a parità di prelievi medi, il relativo fatturato risulta più basso;
- c) del ricorso a strumenti di copertura del rischio morosità (in particolare delle somme ottenute mediante il ricorso al Sistema Indennitario);
- gli altri costi operativi siano determinati, in continuità con il precedente aggiornamento:
  - a) a partire dai valori di costo iscritti a bilancio dell'anno 2023 relativi al comparto di vendita ai clienti domestici in maggior tutela, desumibili dai conti annuali separati trasmessi dagli esercenti e aggiornandoli considerando:
    - i. una riduzione convenzionale di tali costi pari al 6% su base annua, corrispondente alla riduzione media dei costi operativi osservata negli ultimi due anni;
    - ii. che una quota, pari al 35% dell'importo complessivo calcolato ai sensi del punto i., sia considerata come costo non comprimibile nel breve termine e che la restante quota del 65% sia riproporzionata rispetto alla stima del numero dei soli clienti domestici vulnerabili serviti nel periodo di competenza del bilancio di esercizio 2023;
  - b) tenendo conto, ai fini dell'attribuzione dei costi indiretti derivanti dalle funzioni operative condivise commerciali di vendita e di gestione della clientela del settore elettrico e commerciale di vendita e di gestione della clientela comune al settore elettrico e gas, delle informazioni, ove disponibili, comunicate dagli operatori in sede di trasmissione dei conti annuali separati, relative all'utilizzo del *driver* funzionale a tale ribaltamento;
  - c) confermando la differenziazione del riconoscimento per tenere conto dell'effetto dimensione degli esercenti;
- in relazione alla remunerazione del CIN, si proceda secondo la metodologia parametrica di stima del CIN sulla base della stima dall'esposizione media cui un esercente la maggior tutela deve far fronte nell'ambito della propria attività di vendita, dato il livello degli importi fatturati; in particolare, il livello del CIN connesso all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica ai clienti domestici vulnerabili serviti in maggior tutela sia definito sulla base di:
  - a) un'esposizione media di 35 giorni, determinata tenendo conto dei tempi di pagamento delle partite relative alle varie fasi dell'approvvigionamento dell'energia elettrica e dei tempi di incasso delle fatture da parte dei clienti finali domestici, considerando altresì, in maniera differenziata per l'operatore di maggiori dimensioni e per gli altri esercenti societariamente separati in ragione della diversa efficienza delle politiche di gestione del credito attuabili, l'impatto dei

- ritardi di pagamento sul livello del CIN, definiti anche in considerazione delle vigenti previsioni in tema di costituzione in mora dei clienti finali;
- b) un livello di necessità di cassa commisurato agli importi fatturati ai clienti domestici vulnerabili determinato in coerenza con quanto esposto in relazione agli oneri connessi alla morosità;
- la determinazione del livello di remunerazione da applicare al CIN avvenga:
- a) mediante la metodologia del WACC attualmente vigente, prevedendo un tasso di remunerazione, espresso in termini nominali, pari a 7,6%, valore che tiene conto degli impatti della revisione in riduzione dei valori dei parametri del WACC dei servizi infrastrutturali disposta dalla deliberazione 513/2024/R/com e, al contempo, delle specifiche caratteristiche dell'attività di vendita;
  - b) mantenendo un riconoscimento separato dell'onere IRAP determinato, in continuità con il passato, a partire dalle informazioni desumibili dai bilanci di esercizio degli operatori, in ragione della peculiare struttura aziendale tipica delle società di vendita;
- utilizzare, ai fini della determinazione del corrispettivo unitario, una stima dei clienti domestici vulnerabili serviti in maggior tutela determinata a partire dalle informazioni disponibili relative alle uscite dal servizio di maggior tutela dei clienti domestici vulnerabili;
  - aggiornare il corrispettivo *PCV* ponendolo pari al valore della remunerazione media che sarà riconosciuta agli esercenti la maggior tutela (*RCV* medio nazionale) da luglio 2025, con le modalità di cui ai precedenti punti;
  - procedere all'aggiornamento della componente *DISP<sub>BT</sub>*, con effetto dal 1° luglio 2025, commisurando il relativo valore alla necessità di gettito stimabile, sulla base delle informazioni al momento disponibili, derivante dai meccanismi di compensazione degli esercenti la maggior tutela previsti dal TIV con riferimento al periodo in cui la generalità dei clienti domestici era ancora servita in tale servizio;
  - confermare l'applicazione della predetta componente *DISP<sub>BT</sub>*, direttamente in fatturazione, da parte degli esercenti la maggior tutela, ai clienti del servizio di maggior tutela e, da parte di Terna, ai BRP diversi da Acquirente Unico che abbiano nel proprio contratto di dispacciamento punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici serviti nel libero mercato, ad eccezione dei clienti riforniti nel STG per i clienti domestici non vulnerabili, che finanzieranno invece le esigenze di gettito dei predetti meccanismi di compensazione mediante il corrispettivo *C<sub>PSTGD</sub>* di cui all'articolo 48, comma 6, del TIV.

**RITENUTO ALTRESÌ OPPORTUNO:**

- con riferimento al meccanismo di compensazione della morosità (articolo 19 del TIV) in relazione alle compensazioni riferite al periodo decorrente da luglio 2025, pubblicare le grandezze rilevanti per l'ammissione al meccanismo, con esclusivo riferimento ai clienti domestici vulnerabili, determinate a partire dai dati relativi alla

morosità dei clienti finali messi a disposizione dagli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni nell'ambito della raccolta dati funzionale anche alla determinazione delle componenti *RCV* e tenuto conto dell'obiettivo di stimolare comportamenti efficienti;

- con riferimento al meccanismo incentivante volto a favorire una maggiore diffusione delle bollette in formato dematerializzato (articolo 21 del TIV), in relazione alle compensazioni riferite all'anno 2025, confermare:
  - i valori di compensazione e le modalità e tempistiche di partecipazione in continuità con il passato;
  - come già per le compensazioni riferite all'anno 2024, la previsione secondo cui gli esercenti partecipanti al meccanismo ricevano un riconoscimento integrale qualora la percentuale di punti di prelievo che nell'anno oggetto di compensazione hanno ricevuto almeno una bolletta con applicazione dello sconto sia pari ad almeno il 7% del totale dei punti serviti nello stesso periodo;
- con riferimento al meccanismo di adeguamento dei costi operativi (articolo 21bis del TIV) in relazione all'anno di riferimento 2025:
  - confermare le modalità operative già in vigore per l'anno 2024;
  - aggiornare le grandezze rilevanti per l'ammissione al meccanismo, nonché i valori di compensazione eventualmente spettanti ai partecipanti, in coerenza con quanto fatto con riferimento all'anno di competenza 2024;
  - prevedere che l'eventuale compensazione spettante ai partecipanti sia calcolata sui clienti domestici vulnerabili serviti in ciascun mese del 2025;
- modificare il TIV in coerenza con le modifiche apportate con la presente deliberazione.

**RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:**

- modificare le disposizioni del TIV (ad eccezione di quelle riferite al servizio di maggior tutela) e dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com che richiamano la disciplina di cui alla Bolletta 2.0 sostituendole con le disposizioni afferenti alla nuova regolazione della bolletta di cui alla deliberazione 315/2024/R/com

**DELIBERA**

1. di apportare le seguenti modifiche al TIV, a decorrere dall'1 luglio 2025:
  - i. le parole "fattura" o "fatture" sono sostituite con le parole "bolletta" o "bollette" in tutti gli articoli in cui sono citate ad eccezione dell'articolo 24, comma 24.2, in cui la parola "fatture" non è sostituita;
  - ii. all'articolo 1, comma 1.1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a. dopo la definizione “**deliberazione 119/2024/R/eel**” è aggiunta la seguente definizione:  
“• **deliberazione 315/2024/R/com** è la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2024, 315/2024/R/com;”;
  - b. sono eliminate le definizioni di “**TIBEG**” e di “**TIQE**”;
  - c. nella definizione di **TIC** sono eliminate le parole “2020-2023”;
  - d. dopo la definizione di **TIPPI** è aggiunta la seguente definizione:  
“• **TIQC** Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica;”;
  - e. la definizione di “**TIT**” è sostituita dalla seguente definizione:  
“• **TIT (Testo integrato trasporto)** è il Testo integrato delle disposizioni tariffarie per l’erogazione del servizio di distribuzione dell’energia elettrica;”;
- iii. all’articolo 4:
- a. al comma 4.6, le parole “comma 9.6” e “comma 9.7” sono sostituite con le parole “comma 9.5” e “comma 9.6”;
  - b. al comma 4.9, la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera:  
“c) le condizioni economiche applicate e le modalità di aggiornamento, distinguendo i corrispettivi che concorrono alla formazione del prezzo rispettivamente per (i) la spesa per la vendita di energia elettrica, (ii) la spesa per la tariffa per l’uso della rete elettrica, (iii) la spesa per gli oneri di sistema, (iv) le imposte e tasse;”;
- iv. all’articolo 13, comma 13.1, le parole “dei documenti di fatturazione” sono sostituite dalle parole “delle bollette”;
- v. all’articolo 14, comma 14.4, lettera d), le parole “dai documenti di fatturazione” sono sostituite dalle parole “dalle bollette” e le parole “questi ultimi” sono sostituite dalle parole “queste ultime”;
- vi. all’articolo 19, comma 19.1, la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera:  
“c) per le istanze presentate nell’anno 2025 e seguenti il periodo di riferimento P è compreso tra l’1 luglio dell’anno precedente a quello di

presentazione dell'istanza e il 30 giugno dell'anno di presentazione dell'istanza.”;

vii. all'articolo 20, dopo il comma 20.12 è aggiunto il seguente comma:

“20.13 Il presente meccanismo non trova applicazione in relazione alle uscite dal servizio di maggior tutela registrate a partire dal 1° luglio 2024.”;

viii. all'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:

- a. al comma 21.6, le parole “dell'anno 2023” sono sostituite dalle parole “dell'anno 2025 e seguenti”;
- b. al comma 21.9, le parole “successiva all'anno 2023” sono sostituite dalle parole “dell'anno 2024”;
- c. al comma 21.10, dopo le parole “dell'anno 2024” sono aggiunte le parole “e 2025”;
- d. il comma 21.11 è abrogato;

ix. all'articolo 21bis sono apportate le seguenti modifiche:

- a. al comma 21bis.1 le parole “all'anno 2024” sono sostituite dalle parole “agli anni 2024 e 2025”;
- b. al comma 21bis.2:
  1. alla lettera b), le parole “per l'anno 2024 per il quale” sono sostituite dalle parole “per gli anni 2024 e 2025 per i quali”;
  2. la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera:

“c) abbiano rispettato le seguenti condizioni:

- i.  $COR^Y > \alpha * R_{RCV}^Y + Comp^Y$
- ii.  $COR^Y - (\alpha * R_{RCV}^Y + Comp^Y) > \gamma$

dove:

$Y$  indica l'anno di riferimento 2024 o 2025;

$COR^Y$  è il livello dei costi operativi rilevanti determinato a partire dai conti annuali separati per l'anno di riferimento  $Y$  considerando le principali voci di costi operativi oggetto di riconoscimento;

$R_{RCV}^Y$  è il livello dei ricavi conseguibili nell'anno  $Y$  dall'applicazione ai clienti finali delle componenti  $RCV$  o  $RCV_{sm}$ ;

$\alpha$  è la quota parte dei ricavi conseguibili nell'anno  $Y$  ascrivibile alla copertura dei costi operativi rilevanti ed è pari ai valori di cui alla Tabella 24;

$Comp^Y$  è, con riferimento all'anno 2024, la quota, di competenza dell'anno medesimo, dell'ammontare eventualmente ricevuto

dall' esercente la maggior tutela a seguito della partecipazione al meccanismo di cui all' articolo 20, che viene calcolata pari al 33% di quanto liquidato all' esercente ai sensi del comma 20.9, lettera d); con riferimento all' anno 2025 il termine è pari a 0;

$\gamma$  è pari al:

$$\min\{0,5\% * COR^Y; 45.000\text{€}\}$$

c. ai commi 21bis.3 le parole “ $COR^{2024}$ ” sono sostituite dalle parole “ $COR^Y$ ”;

d. al comma 21bis.4:

1. la lettera b) è sostituita dalla seguente lettera:

“b) l' attestazione del livello  $COR^Y$  nonché gli elementi utili alla sua individuazione;”;

2. alla lettera c), le parole “dell' anno 2024” sono sostituite dalle parole “dell' anno Y”;

e. il comma 21bis.6 è sostituito dal seguente:

“21bis.6 L' esercente la maggior tutela che partecipa al meccanismo di cui al presente articolo avendone i requisiti ha diritto a ricevere un ammontare pari a:

$$\min\left\{COR^Y - (\alpha * R_{RCV}^Y + Comp^Y); \sum_m \beta * PDP_m^Y\right\}$$

dove:

- i termini  $COR^Y$ ,  $R_{RCV}^Y$ ,  $\alpha$  e  $Comp^Y$  sono quelli di cui al comma 21bis.2
- $\beta$  assume i valori espressi in centesimi di euro/mese di cui alla Tabella 25 ed è differenziato come indicato al comma 21bis.7;
- $PDP_m^Y$  è: (i) per l' anno di riferimento 2024, il numero di punti di prelievo serviti in ciascun mese  $m$ , a partire dal mese di luglio, appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a); (ii) per l' anno di riferimento 2025, il numero di punti di prelievo serviti in ciascun mese  $m$ , appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a).”;

f. al comma 21bis.8 la parola “2025” e la parola “2026” sono sostituite, rispettivamente, dalle parole “dell' anno successivo a quello Y di riferimento” e “del secondo anno successivo a quello Y di riferimento”;

g. al comma 21bis.9 la parola “richiesti” è sostituita dalla parola “richieste”;

x. all' articolo 36, comma 36.10, lettera a), le parole “comma 34.132” sono sostituite con le parole “comma 34.12”;

xi. all' articolo 55:

- a. al comma 55.7, lettera a), le parole “e alla deliberazione 501/2014/R/com” sono eliminate;
- b. al comma 55.8, lettera a), le parole “I documenti di fatturazione” sono sostituite con le parole “Le bollette”;
- xii. le Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 12, 24 e 25 del TIV sono sostituite dalle seguenti tabelle:

**Tabella 1: Corrispettivo PCV di cui al comma 10.1**

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Dall'1 luglio 2024 al 30 giugno 2025	4.000,00
	Dall'1 luglio 2025	4.350,00

**Tabella 2: Meccanismo di cui all'Articolo 19**

**a) Valori minimi di *unpaid ratio* di cui al comma 19.1 per l'ammissione al meccanismo di compensazione**

	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
	<b>CENTRO SUD</b>	<b>CENTRO SUD</b>	<b>CENTRO SUD</b>
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	0,83%	0,73%	0,37%
	<b>CENTRO NORD</b>	<b>CENTRO NORD</b>	<b>CENTRO NORD</b>
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	0,34%	0,33%	0,26%

**a) Parametro  $COMP_{I,Z}^{RCV-Y}$  di cui al comma 19.5**

	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/punto di prelievo per anno
	<b>CENTRO SUD</b>	<b>CENTRO SUD</b>	<b>CENTRO SUD</b>
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	193,17	121,31	54,84
	<b>CENTRO NORD</b>	<b>CENTRO NORD</b>	<b>CENTRO NORD</b>
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	215,79	43,10	47,21

**b) Periodo di riferimento per la definizione del fatturato di cui al comma 19.3**

Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
luglio 2019-giugno 2020	luglio 2020-giugno 2021	ottobre 2021-dicembre 2022

**Tabella 3: Componente  $DISP_{BT}$**

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Dall'1 luglio 2024 al 30 giugno 2025	131,83
	Dall'1 luglio 2025	123,11

**Tabella 4: Componente  $RCV$  di cui al comma 16.1**

**a) Componente  $RCV$  di cui al comma 16.1, lettera a)**

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
		Zona territoriale Centro Nord
Periodo di applicazione	Dall'1 luglio 2024 al 30 giugno 2025	3.789,21
	Dall'1 luglio 2025	3.835,19
		Zona territoriale Centro Sud
Periodo di applicazione	Dall'1 luglio 2024 al 30 giugno 2025	4.005,21
	Dall'1 luglio 2025	4.314,62

**b) Componente  $RCV_{sm}$  di cui al comma 16.1, lettera b)**

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
		Zona territoriale Centro Nord
Periodo di applicazione	Dall'1 luglio 2024 al 30 giugno 2025	6.036,56
	Dall'1 luglio 2025	6.069,90
		Zona territoriale Centro Sud

Periodo di applicazione	Dall'1 luglio 2024 al 30 giugno 2025	6.229,56
	Dall'1 luglio 2025	6.137,27

**Tabella 5: Componente  $RCV_i$  di cui al comma 16.1, lettera c)**

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
		Zona territoriale Centro Nord
Periodo di applicazione	Dall'1 luglio 2024 al 30 giugno 2025	3.031,37
	Dall'1 luglio 2025	3.068,15
		Zona territoriale Centro Sud
Periodo di applicazione	Dall'1 luglio 2024 al 30 giugno 2025	3.204,17
	Dall'1 luglio 2025	3.451,70

**Tabella 12: parametri di cui all'Articolo 21**

	Anni oggetto di reintegrazione 2023, 2024 e 2025 (Anno Y)
Tipologia di cliente finale	Lettera a) - Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione
	euro/punto di prelievo
$DiffSC_{c,Y}^{>10}$	3,30
$DiffSC_{c,Y}^{<10}$	2,10

**Tabella 24: parametro  $\alpha$  di cui al comma 21bis.2**

	Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente $RCV$ di cui al comma 16.1, lettera a)	Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente $RCV_{sm}$ di cui al comma 16.1, lettera b)
Anno Y	$\alpha$	
2024	66%	80%
2025	75%	87%

**Tabella 25: parametro  $\beta$  di cui al comma 21bis.7**

	Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente $RCV$ di cui al comma 16.1, lettera a)	Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente $RCV_{sm}$ di cui al comma 16.1, lettera b)
Valori in c€/mese		

Anno Y	2024	
21bis.7, lettera a)	55,00	119,00
21bis.7, lettera b)	44,00	95,20
21bis.7, lettera c)	33,00	71,40
Anno Y	2025	
21bis.7, lettera a)	52,00	116,00
21bis.7, lettera b)	42,00	93,00
21bis.7, lettera c)	31,00	70,00

2. di apportare le seguenti modifiche all'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com, a decorrere dall'1 luglio 2025:

- i. le parole “fattura” o “fatture” sono sostituite con le parole “bolletta” o “bollette” in tutti gli articoli in cui sono citate;
- ii. all'articolo 1, comma 1.1:

- a. dopo la definizione “**deliberazione 555/2017/R/com**” è aggiunta la seguente definizione:

“• **Bolletta dei clienti finali di energia** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2024, 315/2024/R/com recante “Revisione della regolazione della Bolletta 2.0: approvazione della Bolletta dei clienti finali di energia”, come successivamente modificata e integrata;”;

- b. la definizione di “**TIT**” è sostituita dalla seguente definizione:

“• **TIT** è il vigente Testo integrato delle disposizioni tariffarie per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;”;

- iii. l'articolo 13, comma 13.2 è sostituito dal seguente:

“13.2 Al cliente che non richiede la bolletta in formato cartaceo ai sensi del comma 10.3, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in bolletta. Le modalità di applicazione dello sconto sono previste dal comma 13.3 della disciplina della Bolletta dei clienti finali di energia. L'importo dello sconto applicato ai clienti finali individuati ai sensi dell'Articolo 2, è pari a quello indicato nella Tabella 3 della disciplina della Bolletta dei clienti finali di energia.”

- iv. all'articolo 14, comma 14.7 dopo le parole “consumo annuo” è aggiunta la parola “aggiornato” e la parola “2.0” è sostituita dalle parole “dei clienti finali di energia”;

- v. all'articolo 15, comma 15.1, lettera a. la parola “TIPP” è sostituita dalla parola “TIPPI”;

3. di pubblicare la presente deliberazione, il TIV e l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 555/2017/R/com come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

26 giugno 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*